

INTERVENTO

**INTERVENTO DI REFITTING DELLA MACCHINA SCENICA E DEL GOLFO
MISTICO DEL TEATRO LIRICO "G. VERDI" DI TRIESTE.**

FASE 2 MACCHINA SCENICA

CUP E92I24000350001

COMMITTENTE

FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE

Riva Tre Novembre n.1 - 34121 Trieste (TS)

PEC acquistiteatroverdi@legalmail.it



RUP

dott.ssa Cristiana Ciarrocchi

GENERALI

PE_F2-D.04

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICO ECONOMICA -
PROGETTO ESECUTIVO
FASE 2 - MACCHINA SCENICA**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE ECONOMICO AMMINISTRATIVA**

data: 29 agosto 2025

Responsabile e referente del progetto

arch. Cristiana Gambon

Gruppo di progettazione

arch. Cristiana Gambon

arch. Arianna Bazzaro

dott.ssa Lia Prapotnich



INDICE

CAPITOLO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO	5
ART. 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 4. CATEGORIE DELLE PRESTAZIONI DI POSA	6
ART. 5. GRUPPI DI PRESTAZIONI OMOGENEE AI FINI CONTABILI	7
CAPITOLO 2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	8
ART. 6. OGGETTO	8
ART. 7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE	8
ART. 8. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	8
ART. 9. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA	8
ART. 10. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE	8
ART. 11. REQUISITI PREMIANTI	8
CAPITOLO 3. DISCIPLINA CONTRATTUALE	10
ART. 12. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	10
ART. 13. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	10
ART. 14. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	11
ART. 15. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	11
ART. 16. COMUNICAZIONI E DIRETTORE DI CANTIERE	11
ART. 17. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	11
ART. 18. CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	12
CAPITOLO 4. TERMINI PER L'ESECUZIONE	13
ART. 19. CONSEGNA E INIZIO DELLE PRESTAZIONI	13
19.1. Termine per la consegna	13
19.2. Processo verbale di consegna	14
19.3. Differenze riscontrate all'atto della consegna	14
19.4. Consegna di materiali da un Appaltatore ad un altro	15
19.5. Riserve sulle operazioni di consegna	15
ART. 20. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI	15
ART. 21. PROROGHE	16
ART. 22. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	17
ART. 23. SOSPENSIONI ORDINATE DAL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	17
ART. 24. PENALI IN CASO DI RITARDO	17
ART. 25. PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA	18
ART. 26. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	19
ART. 27. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	19
CAPITOLO 5. DISCIPLINA ECONOMICA	20

ART. 28. ANTICIPAZIONE	20
ART. 29. PAGAMENTI IN ACCONTO.....	20
ART. 30. PAGAMENTI A SALDO	21
ART. 31. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	21
ART. 32. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	22
ART. 33. REVISIONE PREZZI	22
ART. 34. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	22
CAPITOLO 6. CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	23
ART. 35. PRESTAZIONI VALUTATE A MISURA	23
ART. 36. PRESTAZIONI VALUTATE A CORPO.....	23
ART. 37. EVENTUALI PRESTAZIONI IN ECONOMIA	23
ART. 38. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÙ D'OPERA	23
CAPITOLO 7. CAUZIONI E GARANZIE	24
ART. 39. CAUZIONE PROVVISORIA	24
ART. 40. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA	24
ART. 41. RIDUZIONE DELLE GARANZIE	24
CAPITOLO 8. DISPOSIZIONE PER L'ESECUZIONE.....	25
ART. 42. VARIAZIONE DELL'INTERVENTO	25
CAPITOLO 9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	26
ART. 43. NORME DI SICUREZZA GENERALI	26
ART. 44. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	26
ART. 45. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)	27
ART. 46. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PSC	27
ART. 47. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS).....	27
ART. 48. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	28
CAPITOLO 10. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	29
ART. 49. SUBAPPALTO.....	29
ART. 50. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	29
ART. 51. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	29
CAPITOLO 11. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	31
ART. 52. CONTESTAZIONI E RISERVE	31
ART. 53. ACCORDO BONARIO	31
ART. 54. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	31
ART. 55. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	31
ART. 56. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DELLE PRESTAZIONI.....	32
CAPITOLO 12. DISPOSIZIONE PER L'ULTIMAZIONE	34
ART. 57. ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E GRATUITA MANUTENZIONE.....	34
ART. 58. TERMINI PER IL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'	34
ART. 59. PRESA IN CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI ULTIME	34
CAPITOLO 13. NORME FINALI	36

ART. 60.	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	36
ART. 61.	ULTERIORI OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	37
ART. 62.	PROTOCOLLO PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE TECNICO FUNZIONALI	37
62.1.	Macchine della meccanica superiore (tiri elettromeccanici puntuali, tiri elettromeccanici multipli)	37
62.2.	Palcoscenico mobile	38
ART. 63.	APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM).....	38
ART. 64.	RIFIUTI	39
ART. 65.	CUSTODIA E DISCIPLINA DEL CANTIERE.....	39
ART. 66.	CARTELLO DI CANTIERE.....	40
ART. 67.	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	40

ABBREVIAZIONI

- Codice (D. Lgs. 36/2023, e successive modificazioni e integrazioni)
- Decreto 81/2008 (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni)

AVVERTENZA

Per tutte le norme richiamate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intende comunque richiamata la norma vigente (pertanto tenendo conto di eventuali integrazioni e modificazioni) al momento dell'approvazione del progetto.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA

Capitolo 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura e posa in opera, comprensiva delle attività di installazione, integrazione e messa in esercizio, di tutti i sistemi, impianti e apparati scenotecnici necessari per la realizzazione dell'intervento così individuato:

Stazione appaltante: Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

Denominazione dell'intervento: Refitting della macchina scenica e del golfo mistico del Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste FASE 2 MACCHINA SCENICA.

Ubicazione: Riva Tre Novembre, n.1 - 34121 Trieste

2. Si tratta dell'intervento di rinnovamento e adeguamento, sia dal punto di vista tecnologico-prestazionale che dal punto di vista normativo, della meccanica di scena del Teatro "G. Verdi" di Trieste, mediante la fornitura, installazione e integrazione di nuovi sistemi scenotecnici, nonché la manutenzione straordinaria degli apparati esistenti indicati negli elaborati progettuali.

3. Sono comprese nell'appalto tutte le forniture, le prestazioni e le attività accessorie necessarie per dare l'intervento completamente eseguito, collaudato e funzionante, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai relativi allegati, ivi incluse le attività di smontaggio e rimozione degli apparati esistenti, in quanto funzionali alla posa in opera dei nuovi sistemi.

4. La fornitura e la posa in opera devono essere eseguite a regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e delle specifiche tecniche di progetto; l'Appaltatore è tenuto ad operare con la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali.

5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

art. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento, relativo alla fornitura e posa in opera dei sistemi scenotecnici oggetto del presente Capitolato, è definito come segue:

Num.	Descrizione	Colonna 1 a corpo	Colonna 2 a misura	Colonna 3 = 1 + 2 TOTALE
1	Fornitura e posa in opera dei sistemi scenotecnici (FPO)	1.406.420,00		1.406.420,00
2	Oneri di sicurezza (OS)	42.192,60		42.192,60
T	IMPORTO TOT. APPALTO	1.448.612,60		1.448.612,60

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi riportati nella tabella del comma 1:

- importo della fornitura e posa in opera (FPO) di cui al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara su tale importo;
- importo degli Oneri di Sicurezza per lavori (OS) determinato al rigo 2 con le modalità stabilite dal D.Lgs. 81/2008 e dall'Allegato II al Decreto Interministeriale 09/09/2014 (in G.U.R.I num. 212 del 12/09/2014).

3. Non è soggetto a ribasso l'importo degli Oneri di Sicurezza (OS) indicato al rigo 2 della tabella del comma 1.

4. Ai fini della determinazione dell'importo contrattuale e dell'inquadramento dell'affidamento, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO» e dell'ultima colonna «TOTALE».

5. La Stazione Appaltante ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 41, tredicesimo e quattordicesimo comma, del Codice in € 403.496,62.- pari al 28,69 % dell'importo complessivo dell'appalto relativo alla fornitura e posa in opera, al netto degli Oneri di Sicurezza (rigo 1 della tabella di cui al comma 1).

art. 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- 1) Il contratto è stipulato **a corpo**. Il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva di fornitura, installazione, integrazione e messa in esercizio, come determinata nel progetto esecutivo, e disciplina l'esecuzione dell'intero intervento oggetto dell'affidamento per l'importo risultante dall'aggiudicazione.
- 2) Il prezzo offerto per la quota a corpo è fisso e invariabile, fatta salva l'applicazione delle clausole di revisione prezzi ai sensi dell'articolo 60 del Codice. Per le eventuali prestazioni accessorie o componenti dell'intervento che la Stazione Appaltante abbia espressamente previsto di contabilizzare a misura, il corrispettivo è determinato applicando i prezzi unitari contrattuali alle quantità effettivamente fornite e installate, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 120 del Codice in materia di modifiche contrattuali.
- 3) Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si applica uniformemente all'elenco dei prezzi unitari relativi alle forniture e alle attività di posa in opera posti a base di gara; tali prezzi, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali. Essi sono utilizzati per la contabilizzazione delle eventuali lavorazioni a misura e per la valutazione di eventuali nuovi prezzi.
- 4) I prezzi contrattuali sono vincolanti anche ai fini della valutazione e contabilizzazione di varianti, addizioni o diminuzioni disposte ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023. Le analisi per i nuovi prezzi saranno redatte secondo i criteri di cui all'Allegato II.14, articolo 35 del Codice.

art. 4. CATEGORIE DELLE PRESTAZIONI DI POSA

1. Ai sensi del D.Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024, ai fini della descrizione tecnica delle prestazioni di posa e installazione comprese nell'appalto di fornitura e posa in opera, le attività previste sono ricondotte alle seguenti categorie di riferimento:
 - OS4 – Impianti elettromeccanici trasportatori, individuata quale categoria prevalente ai soli fini della classificazione tecnica delle prestazioni di posa.
2. Ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e smi, sono presenti prestazioni di posa e installazione riconducibili a categorie diverse da quella prevalente, di rilevanza tecnica ed economica rispetto all'importo complessivo dell'appalto, riferite a sistemi e impianti tecnologicamente distinti e funzionalmente integrati alla prestazione principale.
3. L'importo della categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui al comma 2, ammonta a € 1.052.855,00.- (esclusi oneri della sicurezza)
4. Sulla base di quanto riportato nei commi precedenti, si espone la seguente tabella riepilogativa:

	<i>declaratoria:</i>	<i>categoria di riferimento</i>	<i>importo</i>	<i>% sul totale</i>
1	Impianti elettromeccanici trasportatori	OS4	1.052.855,00	74,861
2	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	353.565,00	25,139
TOTALE GENERALE APPALTO			1.406.420,00	100,00

art. 5. GRUPPI DI PRESTAZIONI OMOGENEE AI FINI CONTABILI

1. Le categorie di prestazioni omogenee ai fini contabili sono indicate nella seguente tabella:

Categoria di riferimento	Importo delle prestazioni compensate a corpo	Importo delle prestazioni compensate a misura	Costi per la manodopera	Importo totale	% sul totale dell'appalto
prestazione	(al netto dei costi della manodopera)	(al netto dei costi della manodopera)	(soggetti a ribasso)		
OS4 - Impianti elettromeccanici trasportatori	€ 749.801,88		€ 303.053,12	€ 1.052.855,00	74,861 %
OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€ 253.121,50		€ 100.443,50	€ 353.656,00	25,139 %
A1 PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO	€ 1.002.923,38		€ 403.496,62	€ 1.406.420,00	100,00 %
A2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO				€ 42.192,60	-
SOMMANO TOTALE APPALTO				€ 1.448.612,60	

Capitolo 2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

art. 6. OGGETTO

1. Il presente capitolo individua i requisiti minimi che gli operatori economici devono possedere per la partecipazione alla procedura di affidamento avente ad oggetto il REFITTING MACCHINA SCENICA DEL TEATRO G. VERDI DI TRIESTE aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.);

art. 7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1. Sono ammessi esclusivamente gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., da dichiarare mediante Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) o documento equivalente, conformemente a quanto previsto dal disciplinare di gara. La mancanza anche di uno solo dei requisiti comporta l'esclusione automatica dalla procedura

art. 8. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. L'operatore economico deve risultare iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., o in analogo registro dello Stato di appartenenza, per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto. L'assenza o la non coerenza dell'iscrizione comporta l'esclusione dalla gara.

art. 9. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Ai sensi dell'art. 100, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico deve dimostrare un **fatturato globale minimo, nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto ovvero a € 2.897.225,20.-;**

art. 10. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

1. Ai sensi dell'art. 100, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, l'Operatore Economico, al fine di comprovare la propria idoneità tecnico-professionale, deve dimostrare di avere eseguito, nei dieci anni precedenti la data di indizione della procedura, **n. 2 interventi per forniture/lavori/servizi analoghi, consistenti nel refitting della meccanica di scena e del sistema di controllo, svolti presso immobili adibiti ad uso teatrale, aventi capienza comparabile a quella del Teatro lirico "G. Verdi" di Trieste (1200 posti circa), di importo complessivamente (ossia: calcolato come somma degli importi relativi ai due interventi analoghi eseguiti) uguale o superiore a quello posto a base di gara (euro 1.448.612,60.-).**

art. 11. REQUISITI PREMIANTI

1. Verranno inoltre considerati i seguenti requisiti premianti:
- **il possesso di un sistema di gestione per la qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 (o equivalente) per il settore di attività pertinente;**
 - **l'iscrizione al registro AEE: Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;**
 - **il possesso del requisito di certificazione ambientale 14.001:2015;**
 - **il possesso della certificazione di sicurezza del sistema di comando e controllo degli argani di sollevamento per le funzioni di potenza, frenatura, posizione, velocità e pesatura di Livello SIL 3, conforme alle norme IEC 61508 e IEC 62061, validata da Ente terzo accreditato;**
 - **il possesso di qualificazione SOA coerente con le attività di posa e installazione dei sistemi oggetto di fornitura: Categoria OS4 (classifica III-bis o superiore, ai sensi dell'art. 2, Allegato II.12 del Codice);**
 - **Assistenza tecnica da remoto** - Tempestività del pronto intervento tecnico in caso di guasti o malfunzionamenti dei sistemi forniti, valutata in termini di tempi di presa in carico e di intervento mediante assistenza da remoto;
 - **Assistenza tecnica in loco** - Tempestività del pronto intervento tecnico in caso di guasti o malfunzionamenti dei sistemi forniti, valutata in termini di tempi di presa in carico e di intervento mediante assistenza in loco;

- **Anni aggiuntivi di garanzia oltre al periodo minimo di 2 (due) anni.**

Capitolo 3. DISCIPLINA CONTRATTUALE

art. 12. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'intervento è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica di esecuzione delle prestazioni.
2. Se le discordanze si riferiranno a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi non applicabile la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
3. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi documenti contrattuali, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi Unitari - elaborati grafici.
4. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, al Direttore dell'esecuzione contrattuale.
5. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
6. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

art. 13. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
 - c) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
 - d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 e all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, e le proposte integrative al predetto Piano;
 - e) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, primo comma, lett. h), del D.Lgs. 81/2008;
 - f) il cronoprogramma di cui all'art. 30 dell'All. I.7 del Codice;
 - g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 39 e 40 del presente Capitolato.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici ed in particolare:
 - a) il Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024);
 - b) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione delle prestazioni, nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le attività oggetto dell'appalto;
 - c) delibere, pareri e determinazioni emanate dall'ANAC;
 - d) le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) l'elenco Prezzi Unitari;
 - b) le tabelle di riepilogo delle prestazioni e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione e della ripartizione tecnica delle prestazioni, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni delle prestazioni di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti;

- c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
- 4 Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di offerta.

art. 14. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli elaborati progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi le prestazioni oggetto dell'appalto, che, come da apposito verbale redatto dal Direttore dell'esecuzione contrattuale ai sensi della normativa vigente, consentono l'immediato avvio dell'esecuzione delle prestazioni.
3. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono prestazioni, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.
4. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

art. 15. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del Codice.
2. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi diciassettesimo e diciottesimo dell'art. 68 del Codice.

art. 16. COMUNICAZIONI E DIRETTORE DI CANTIERE

1. Tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate esclusivamente via pec.
2. La direzione del cantiere, per la fase di posa in opera, è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico in possesso di adeguata competenza ed esperienza, con esperienza di almeno 5 (cinque) anni nella direzione tecnica di interventi analoghi a quelli oggetto dell'appalto ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dell'esecuzione contrattuale ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei soggetti indicati nel presente articolo, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei componenti e materiali.

art. 17. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le prestazioni di posa, installazione e integrazione, le forniture e, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono rispettare tutte le prescrizioni di legge, di regolamento e le normative tecniche vigenti in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione delle prestazioni, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni contrattuali e normative vigenti.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali e prodotti da costruzione utilizzati siano conformi al D.Lgs, 106/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle prestazioni di posa e installazione sia conforme alle norme tecniche vigenti applicabili alla tipologia di sistemi e componenti installati, nonché alle prescrizioni progettuali e alle certificazioni di prodotto richieste.

art. 18. CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, num. 1182.

Capitolo 4. TERMINI PER L'ESECUZIONE

art. 19. CONSEGNA E INIZIO DELLE PRESTAZIONI

19.1. Termine per la consegna

1. La consegna delle prestazioni oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 31 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; negli altri casi il termine di 45 giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

2. Prima della consegna delle prestazioni, l'Appaltatore è tenuto a consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto i seguenti documenti:

- a) il programma di esecuzione delle prestazioni ed in particolare lo schema logistico e di organizzazione del cantiere, con l'indicazione dei nominativi delle persone di cui all'art. 16 del presente Capitolato
- b) le autorizzazioni connesse con l'esecuzione delle prestazioni la cui richiesta rientri nella sfera degli obblighi dell'Appaltatore, nonché il benestare del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di sua competenza.

Tali documenti sono verificati a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto e da questa presentati al Responsabile Unico del Progetto.

L'approvazione dei documenti da parte di quest'ultimo costituisce condizione essenziale per procedere alla consegna delle prestazioni.

Nel caso in cui tali obblighi non vengano rispettati, il Responsabile Unico del Progetto non autorizza la consegna delle prestazioni ed impone all'Appaltatore di ottemperare a tali obblighi entro un termine perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni naturali e consecutivi.

Trascorso inutilmente tale periodo la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o in sua assenza alla revoca dell'aggiudicazione.

3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto comunica con congruo preavviso all'Appaltatore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali per la consegna delle prestazioni secondo disegni di progetto.

In caso di consegna in via d'urgenza, il Direttore dell'esecuzione del contratto tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

4. La consegna delle prestazioni deve risultare da un verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore.

Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento delle prestazioni stabilito in giorni naturali e consecutivi secondo quanto indicato al successivo art. 20 del Capitolato.

5. A consegna intervenuta l'Appaltatore deve provvedere alla mobilitazione delle necessarie attività per l'esecuzione dell'opera secondo le prescrizioni del presente Capitolato.

6. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito al precedente comma terzo, il Direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine perentorio non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi entro il quale l'Appaltatore deve presentarsi in cantiere.

La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

Trascorso inutilmente il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia definitiva.

7. Se la consegna non avviene nel termine stabilito per cause imputabili alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto al rimborso da parte della Stazione Appaltante delle spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali dell'importo netto di appalto:

- 1,00 % per la parte dell'importo fino ad € 500.000,00
- 0,50 % per la parte dell'importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000,00;
- 0,20 % per la parte eccedente l'importo di € 1.000.000,00.

8. La richiesta di pagamento, degli importi spettanti per l'accoglimento dell'istanza di recesso deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso ed è formulata mediante comunicazione formale, da trasmettere alla Stazione Appaltante.

9. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla quota giornaliera dell'importo contrattuale prevista dal programma di esecuzione delle prestazioni nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna delle prestazioni. Oltre alle somme espressamente previste in questo capoverso nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore.

10. La facoltà della Stazione Appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dai commi precedenti, qualora il ritardo nella consegna delle prestazioni superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

11. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre 60 giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

19.2. Processo verbale di consegna

1. Prima della consegna delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione del contratto concorda con l'Impresa Appaltatrice una data per la presa visione dei luoghi, finalizzata all'accertamento dello stato di fatto e alla predisposizione della consegna da parte della Stazione Appaltante delle aree operative interessate dall'esecuzione delle prestazioni.

Successivamente, previa formale convocazione, il Direttore dell'esecuzione del contratto stabilisce la data della consegna delle prestazioni.

In tale occasione verrà messa a disposizione dell'Appaltatore la documentazione necessaria per l'utilizzo del paranco di sollevamento delle merci in graticcia.

2. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute
- b) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi le prestazioni è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle prestazioni.

Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Appaltatore.

Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle prestazioni.

Un esemplare del verbale di consegna è inviato al Responsabile Unico del Progetto, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore, ove questi lo richieda.

3. Qualora la consegna sia eseguita in via d'urgenza, il processo verbale indica a quali forniture, materiali e attività di posa l'Appaltatore deve provvedere e quali prestazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 19.1 del Capitolato.

4. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore dell'esecuzione del contratto revoca le eventuali limitazioni.

5. Quando la natura o l'importanza delle prestazioni o dell'intervento la richieda, è ammessa la consegna delle prestazioni in più tempi con successivi verbali di consegna parziale.

In caso di urgenza, l'Appaltatore comincia le prestazioni per le sole parti già consegnate.

La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

6. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscriverne riserve per ritardi, un programma di esecuzione delle prestazioni che preveda la realizzazione prioritaria delle prestazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzate le prestazioni previste dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alle sospensioni delle prestazioni con particolare riferimento agli artt. successivi del presente Capitolato.

19.3. Differenze riscontrate all'atto della consegna

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna delle prestazioni all'effettivo stato dei luoghi.

2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il Direttore dell'esecuzione del contratto ne riferisce immediatamente al Responsabile Unico del Progetto, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

3. Il Responsabile Unico del Progetto, nel caso in cui l'importo netto delle prestazioni non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'intervento, dispone che il Direttore dell'esecuzione del contratto proceda alla consegna parziale, invitando l'Appaltatore a presentare, entro un termine non inferiore a 30 giorni, il programma di esecuzione aggiornato.

4. Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità di cui all'art. 19.5 del presente Capitolato.

19.4. Consegna di materiali da un Appaltatore ad un altro

1. Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dell'esecuzione del contratto redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli Appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, componenti, sistemi e mezzi d'opera, nonché di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.

2. Qualora l'Appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all'Appaltatore subentrante.

3. Qualora l'Appaltatore subentrante non intervenga, si sospende la consegna e il Direttore dell'esecuzione del contratto fissa una nuova data per le operazioni di consegna.

La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia definitiva.

19.5. Riserve sulle operazioni di consegna

1. Ferma restando la disciplina illustrata in precedenza relativa alla consegna delle aree e delle prestazioni, ove l'Appaltatore intenda formulare, per qual si voglia motivo, domande, a pena di decadenza, deve trasmetterle al Direttore dell'esecuzione del contratto ed al Responsabile Unico del Progetto mediante posta elettronica certificata entro i quindici giorni decorrenti dall'atto o dal manifestarsi fenomenico del fatto o della circostanza che costituiscono il presupposto fattuale della domanda, indipendentemente da qualsiasi considerazione soggettiva di percepibilità della potenzialità dannosa dell'atto ovvero del fatto o della circostanza.

2. A pena di inammissibilità, la domanda deve essere formulata in maniera precisa e dettagliata, indicando con precisione le ragioni della doglianza e specificando in maniera analitica gli effetti che da essa l'Appaltatore ritiene derivino, rappresentando non solo l'eventuale importo cui ritiene di avere diritto, ma anche specificando i titoli di danno in relazione ai quali ritiene di aver diritto al risarcimento e corredando la richiesta dell'analitico sviluppo dei calcoli in forza dei quali è pervenuto alla determinazione degli importi relativi a ciascun titolo di danno.

3. L'Appaltatore - a pena di decadenza - deve trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto ed al Responsabile Unico del Progetto la documentazione a sostegno di ciascuna domanda entro i quindici giorni naturali e consecutivi successivi alla formulazione della domanda stessa.

4. L'eventuale integrazione della documentazione a giustificazione delle domande potrà essere trasmessa dall'Appaltatore in data posteriore a quella del precedente comma, solo ove l'Appaltatore si sia trovato nell'assoluta impossibilità di disporre di tale documentazione entro il termine di cui al precedente comma. In ogni caso, a pena di inammissibilità, l'eventuale documentazione integrativa dovrà essere trasmessa al Direttore dell'esecuzione del contratto ed al Responsabile Unico del Progetto entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data in cui l'Appaltatore poteva acquisirne la disponibilità, secondo l'ordinaria diligenza.

5. A pena di decadenza, tutte le domande formulate dall'Appaltatore devono essere richiamate negli atti di contabilità contrattuale alla prima occasione successiva alla data di formulazione di ciascuna domanda.

6. Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia formulato le proprie domande nel rigoroso rispetto dei termini e dei modi indicati di precedenti commi del presente articolo, i fatti si intendono definitivamente accertati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualsiasi tempo e modo la domanda ad essi correlata.

art. 20. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il tempo utile per l'ultimazione di tutte le prestazioni è fissato in complessivi 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Le attività sono articolate in due distinte fasi temporali come di seguito indicato:

– Anno 2026: 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, decorrenti indicativamente dal 13/07/2026 al 10/09/2026

- Anno 2027: 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, decorrenti **indicativamente dal 13/07/2027 al 10/09/2027**
2. Le date sopra riportate potranno essere rimodulate in seguito all'affidamento delle prestazioni e, comunque, prima della consegna delle prestazioni medesime in funzione della programmazione definitiva dell'attività teatrale comunicata dalla Fondazione.
3. L'esecuzione delle prestazioni di posa e installazione avverrà durante i periodi di sospensione dell'attività teatrale, al fine di evitare interferenze con gli spettacoli, le prove e le attività artistiche. Potranno essere previste brevi finestre operative aggiuntive in altri periodi dell'anno, limitatamente alle fasi propedeutiche o finali (es. collegamenti impiantistici, collaudi, pulizie e ripristini), purché autorizzate con apposito ordine di servizio del Direttore dell'esecuzione del contratto e compatibili con la sicurezza e la funzionalità degli ambienti.
4. Il certificato di ultimazione emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di attività di piccola entità, accertate da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto medesimo come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'intervento. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle attività sopraindicate.
5. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma delle prestazioni, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle prestazioni necessarie all'inizio di forniture e attività da effettuarsi da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante, ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine delle prestazioni e previo Certificato di Verifica di Conformità o Certificato di Regolare Esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle prestazioni.
6. Al di fuori dei casi di cui agli articoli 19.1 e 19.2 del presente Capitolato, il termine può essere sospeso, per le ragioni indicate nel cronoprogramma delle prestazioni, a discrezione del Direttore dell'esecuzione del contratto, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al primo comma.

art. 21. PROROGHE

1. Anche se il presente appalto non prevede ulteriori periodi di fermo attività teatrale in cui è possibile realizzare le prestazioni previste, **l'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattuale di cui all'articolo 20, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui allo stesso articolo 20 con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.**
2. In deroga a quanto previsto al primo comma, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 20, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alle specifiche circostanze del ritardo.
3. La richiesta è presentata al Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale la trasmette tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al Responsabile Unico del Progetto questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dell'esecuzione del contratto.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile Unico del Progetto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il Responsabile Unico del Progetto può prescindere dal parere del Direttore dell'esecuzione del contratto qualora questi non si esprima entro 10 giorni dalla richiesta del parere medesimo e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dell'esecuzione del contratto qualora questo sia difforme dalle conclusioni del Responsabile Unico del Progetto.
5. Nei casi di cui al secondo comma, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al quarto comma sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni.
6. La mancata determinazione del Responsabile Unico del Progetto entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo delle prestazioni di cui all'articolo 19.1; in tal caso per termine di ultimazione di cui all'articolo 20 si intende il termine intermedio previsto, e il periodo di proroga è proporzionato all'importo delle prestazioni per l'ultimazione delle quali è concessa la proroga.

art. 22. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto stesso, compilando, con l'intervento dell'Appaltatore, il relativo verbale. Detto verbale contiene l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni, delle attività la cui esecuzione rimane interrotta, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione, e delle cautele adottate affinché, alla ripresa dell'esecuzione, le stesse possano essere ultimate senza eccessivi oneri.
2. Il verbale è inoltrato al Responsabile Unico del Progetto entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
3. Ove successivamente alla consegna delle prestazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dell'intervento, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale di quelle non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
4. Qualora si verificano sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui al precedente comma terzo, l'Appaltatore sarà dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 8, secondo comma, dell'All. II.14 del Codice.
5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dell'esecuzione del contratto lo comunica al Responsabile Unico del Progetto affinché quest'ultimo disponga la ripresa delle prestazioni e indichi il nuovo termine contrattuale.
6. La sospensione parziale dell'intervento determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle prestazioni non eseguite per effetto della sospensione parziale e l'importo totale delle prestazioni previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
7. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle prestazioni effettuata dal Responsabile Unico del Progetto, il Direttore dell'esecuzione del contratto procede alla redazione del verbale di ripresa delle prestazioni, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal Responsabile Unico del Progetto medesimo.
8. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni e il Responsabile Unico del Progetto non abbia disposto la ripresa delle prestazioni, l'Appaltatore può diffidare il Responsabile Unico del Progetto a dare le opportune disposizioni al Direttore dell'esecuzione del contratto perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
9. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
10. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni delle prestazioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle prestazioni.

art. 23. SOSPENSIONI ORDINATE DAL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. La sospensione delle prestazioni può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse secondo quanto previsto dall'art. 121 del Codice.
2. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal Responsabile Unico del Progetto si applicano le disposizioni dell'articolo 22.

art. 24. PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del Codice per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari **nella misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'importo netto del contratto da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.**

2. Le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
3. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del primo e secondo comma non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 27 del presente Capitolato, in materia di risoluzione del contratto.
4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

art. 25. PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio delle prestazioni, l'Appaltatore predispone e consegna al Direttore dell'esecuzione del contratto un proprio programma esecutivo delle prestazioni, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Il programma esecutivo deve essere redatto nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al terzo comma.

Il programma esecutivo deve riportare per ogni attività/prestazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento delle prestazioni alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei corrispettivi, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che il Direttore dell'esecuzione del contratto si sia pronunciato, il programma esecutivo delle prestazioni si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Qualora il programma esecutivo non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il programma esecutivo delle prestazioni deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere.
3. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante Ordine di Servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dell'intervento e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento delle prestazioni, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dalle prestazioni intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché verifiche parziali o specifiche;
 - e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per La Sicurezza in Esecuzione, in ottemperanza all'articolo 92 del D. Lgs. 81/2008.
4. Nel caso di sospensione delle prestazioni, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma delle prestazioni viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
5. Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

art. 26. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrati dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
 - b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle prestazioni, salvo che siano ordinati dal Direttore dell'esecuzione del contratto o espressamente approvati da questo;
 - c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili
 - d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
 - e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - g) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dell'esecuzione del contratto, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile Unico del Progetto per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi primo e secondo non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 21 o di sospensione delle prestazioni di cui all'articolo 22.

art. 27. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione delle prestazioni o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, di cui al precedente art. 20, superiore a 45 (diconsi quarantacinque) giorni naturali consecutivi comporta la risoluzione del contratto a discrezione della Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 122, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, senza necessità di ulteriore motivazione.
2. Restano fatti salvi i casi di mancato rispetto dei termini dovuti a cause di forza maggiore, intendendosi per tali eventi naturali eccezionali, calamità, epidemie, guerre, sommosse, scioperi generali o altri accadimenti imprevedibili e inevitabili che impediscano oggettivamente l'esecuzione delle prestazioni.
3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore, con assegnazione di un termine per compiere le prestazioni e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 24, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo delle prestazioni e il termine assegnato dal Direttore dell'esecuzione del contratto per compiere le attività con la messa in mora di cui al secondo comma del presente articolo.

Capitolo 5. DISCIPLINA ECONOMICA

art. 28. ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del Codice all'Appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 % (venti per cento), calcolata sul valore del contratto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dell'esecuzione contrattuale.

Nel caso di consegna anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, ottavo e nono comma, del Codice, trova parimenti applicazione la previsione di cui al precedente capoverso.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma.

3. La garanzia di cui al secondo comma è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del sopra citato D.Lgs. 385/1993.

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione contrattuale, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

5. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione contrattuale non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

art. 29. PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 36/2023, i pagamenti all'Appaltatore saranno effettuati secondo le modalità, gli importi e le scadenze stabilite nel contratto d'appalto, in relazione all'avanzamento complessivo dell'esecuzione e alla disponibilità delle risorse finanziarie.

L'importo degli Oneri di Sicurezza (OS), di cui all'articolo 2 del presente Capitolato, verrà liquidato in proporzione all'avanzamento della fase di posa in opera.

L'importo degli oneri di sicurezza è validato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, previo riscontro dell'effettiva attività svolta dall'Appaltatore in materia di sicurezza.

2. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al primo comma:

- a) il Direttore dell'esecuzione del contratto **redige una attestazione di avanzamento delle prestazioni eseguite**, sulla base delle verifiche effettuate;
- b) il Responsabile Unico del Progetto, entro 7 giorni dalla validazione dell'attestazione di cui alla lettera a), emette il **Certificato di Pagamento**.

Il Certificato di Pagamento sarà determinato a partire dall'importo dello stato di avanzamento detraendo:

- il recupero dell'anticipazione, calcolato in proporzione all'importo contabilizzato allo stato di avanzamento di cui al punto a);
- le eventuali altre detrazioni previste dal contratto;
- l'ammontare complessivo di tutti i precedenti Certificati di Pagamento relativi a stati di avanzamento emessi.

La Stazione Appaltante dispone il pagamento entro 30 giorni dall'emissione del Certificato di Pagamento.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede, su disposizione del Direttore dell'esecuzione del contratto o su richiesta dell'appaltatore, alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma.

4. Fermi restando i compiti del Direttore dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore può comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto medesimo ed al RUP il verificarsi delle condizioni di cui al primo comma o al terzo comma del presente articolo.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'emissione dello stato di avanzamento.

In caso di difformità tra le valutazioni del Direttore dell'esecuzione del contratto e dell'Appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il Direttore dell'esecuzione del contratto, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'Appaltatore, procede all'archiviazione della comunicazione.

5. L'emissione di ogni Certificato di Pagamento da parte del Responsabile Unico del Progetto è subordinata all'acquisizione del DURC per l'Appaltatore e per tutti i subappaltatori operanti in cantiere nel periodo compreso tra il termine a cui si riferiscono le prestazioni oggetto di pagamento e lo stesso termine relativo al pagamento precedente.

I Certificati di Pagamento successivi al primo potranno inoltre essere emessi dal Responsabile Unico del Progetto solo a presentazione da parte dell'Appaltatore di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dall'Appaltatore stesso ad ogni singolo subappaltatore sino al pagamento precedente.

6. L'Appaltatore può emettere fattura a seguito dell'emissione del Certificato di Pagamento.

art. 30. PAGAMENTI A SALDO

1. Il Conto Finale delle prestazioni è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'ultimazione dell'esecuzione contrattuale, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto e trasmesso al Responsabile Unico del Progetto e rispetta i contenuti previsti dal D. Lgs. 36/2023.

Col Conto Finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta all'emissione del certificato di cui al terzo comma ed alle condizioni di cui al quarto comma.

2. Il Conto Finale delle prestazioni deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile Unico del Progetto, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato si intende come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile Unico del Progetto formula in ogni caso una propria relazione al conto finale.

3. Entro 7 giorni dall'emissione del Certificato di Verifica di Conformità o del Certificato di Regolare Esecuzione dovrà essere emesso il Certificato di Pagamento da parte del Responsabile Unico del Progetto.

La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro i 30 giorni successivi all'emissione del Certificato di Verifica di Conformità o del Certificato di Regolare Esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Il pagamento è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, nono comma, del Codice; tale garanzia deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di Verifica di Conformità o del Certificato di Regolare Esecuzione e alle seguenti condizioni:

- a) l'importo garantito deve essere pari almeno all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni
- b) la garanzia deve avere efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si deve estinguere due anni dopo l'emissione del Certificato di Verifica di Conformità o del Certificato di Regolare Esecuzione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. 193/2022, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e alla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera sull'esecuzione contrattuale complessiva sulla base del DURC di congruità riferito all'opera complessiva secondo modalità stabilite dalla normativa richiamata.

6. L'esito negativo della verifica di congruità inciderà, in ogni caso, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC ordinario.

7. L'Appaltatore e il Direttore dell'esecuzione del contratto devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

art. 31. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Qualora il termine temporale intercorrente tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione superi quello stabilito all'articolo 29, secondo comma, per causa imputabile alla Stazione Appaltante,

spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29, terzo comma, del presente Capitolato per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione contrattuale.

4. E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

art. 32. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 30, terzo comma, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al primo comma, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

art. 33. REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'articolo 60, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e dell'Allegato II.2-bis, il presente contratto è soggetto a clausola di revisione prezzi.

2. La revisione si applica alle variazioni dei costi dei materiali da costruzione, della manodopera e dei prodotti energetici, accertate dai decreti ministeriali di rilevazione ovvero dagli indici ISTAT di settore.

3. L'adeguamento è riconosciuto esclusivamente qualora la variazione superi il cinque per cento (5%) rispetto ai prezzi dedotti dall'offerta; sulla parte eccedente tale percentuale viene corrisposto l'ottanta per cento (80%) della variazione accertata, sia in aumento sia in diminuzione.

4. La revisione è applicata in sede di determinazione dei corrispettivi maturati, con conseguente confluenza nei certificati di pagamento.

5. Restano esclusi dall'applicazione della clausola gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

art. 34. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 dell'All. II.14 del Codice e della Legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al Certificato di Pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Progetto.

Capitolo 6. CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

art. 35. PRESTAZIONI VALUTATE A MISURA

1. La misurazione e la valutazione delle prestazioni eventualmente valutate a misura ai soli fini contabili sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione delle prestazioni le dimensioni nette degli elementi e delle attività effettivamente eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle prestazioni ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non previamente autorizzati dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni valutate a misura ai soli fini contabili s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare la prestazione compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i requisiti prestazionali indicati negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle prestazioni verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'Elenco Prezzi Unitari, esclusivamente ai fini della verifica tecnica e del controllo dei corrispettivi, senza che ciò modifichi la natura a corpo del contratto.
5. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali prestazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica; pertanto: a) le prestazioni sostitutive di prestazioni previste nel progetto posto a base di gara sono valutate utilizzando i prezzi unitari relativi alle prestazioni sostituite, ai soli fini contabili e di confronto tecnico - b) le prestazioni migliorative o aggiuntive rispetto al progetto posto a base di gara non sono oggetto di autonoma valutazione economica, non danno luogo a compensi aggiuntivi e non concorrono alla liquidazione dei pagamenti.

art. 36. PRESTAZIONI VALUTATE A CORPO

1. La valutazione delle prestazioni a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione delle prestazioni a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per le prestazioni a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di dette prestazioni.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare la fornitura e posa compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i requisiti indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per prestazioni, forniture e attività che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione delle prestazioni a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per le prestazioni, forniture e attività che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'intervento oggetto di appalto secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali prestazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica; tali prestazioni non incidono sugli importi contrattuali e non danno luogo a revisione dei corrispettivi pattuiti.
4. La lista delle voci e delle quantità relative alle prestazioni a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le attività e le prestazioni necessarie per l'esecuzione completa dell'intervento, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

art. 37. EVENTUALI PRESTAZIONI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione delle prestazioni in economia, preventivamente autorizzate per iscritto dalla Stazione Appaltante è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali.

art. 38. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direttore dell'esecuzione del contratto.

Capitolo 7. CAUZIONI E GARANZIE

art. 39. CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 106, primo comma, del Codice e nelle forme stabilite dal medesimo articolo, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2,00 % dell'importo a base d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta secondo le modalità indicate negli atti di gara.

art. 40. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 117, primo comma, del Codice è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. 193/2022, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del Certificato di Verifica di Conformità oppure del Certificato di Regolare Esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi primo e terzo qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.

8. Ai sensi dell'articolo 117 del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al primo comma determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 39 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

art. 41. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 del Codice, e dell'articolo 117 comma 3, gli importi della cauzione provvisoria di cui all'articolo 39 e della cauzione definitiva di cui all'articolo 40, sono ridotti per i concorrenti in possesso dei requisiti ivi previsti.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al primo comma sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al primo comma; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Capitolo 8. DISPOSIZIONE PER L'ESECUZIONE

art. 42. VARIAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 120 del Codice.

Capitolo 9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

art. 43. NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. Le prestazioni oggetto dell'appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare le prestazioni qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 81/2008 nonché le disposizioni specifiche dello stesso decreto applicabili alle attività previste nel cantiere.

art. 44. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, nono comma, e dell'allegato XVII del D. Lgs. 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna delle prestazioni nel caso in cui sia stata disposta l'esecuzione anticipata del contratto stesso ai sensi dell'art. 17 del Codice:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, primo comma, lettera a), e 28, commi primo e 1-bis, secondo e terzo, del D. Lgs. 81/2008;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 81/2008;
2. Entro gli stessi termini di cui al primo comma, l'Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per l'Esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D. Lgs. 81/2008, nonché:
 - a) una dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 48, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 49;
 - b) il Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi primo e secondo devono essere assolti:
 - a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 65, secondo comma, lettere b), c) e d), del Codice, se il consorzio intende eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 68 del Codice, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione delle prestazioni; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici delle prestazioni gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 65, primo comma, lettera e),

del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, primo comma, lettera i), del D. Lgs. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 65, primo comma, lettera f), del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, primo comma, lettera i), del D. Lgs. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto sopra, l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D. Lgs. 81/2008.
5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi primo e secondo durante il corso delle prestazioni anche ogni volta che nel cantiere debba iniziare ad operare un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

art. 45. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di seguito denominato PSC, di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante ai sensi del decreto prima citato.
2. L'obbligo di cui al primo comma è esteso altresì:
- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del successivo articolo 46.

art. 46. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PSC

1. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per l'Esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore per l'Esecuzione sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per l'Esecuzione non si pronunci:
- a) nei casi di cui al primo comma, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al primo comma, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al primo comma, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al primo comma, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

art. 47. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio delle prestazioni, deve predisporre e consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza in

fase di Esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza, di seguito denominato POS, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS è il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17, primo comma lettera a), del D. Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV del citato decreto e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

3. Ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. 81/2008 l'Appaltatore è tenuto a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC e deve inoltre:

- a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D. Lgs. 81/2008;
- b) verificare la congruenza dei POS dei subappaltatori e fornitori rispetto al proprio prima della trasmissione dei suddetti documenti al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D. Lgs. 81/2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D. Lgs. 81/2008.

5. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 48 ed è previsto dall'articolo 91, primo comma lettera a) e dall'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008.

art. 48. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 81/2008., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli Allegati da XVI a XXV del D. Lgs. 81/2008.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa esecutrice, in conformità all'Allegato XV al D. Lgs. 81/2008.

3. Il PSC è redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, mentre i POS sono redatti dalle imprese esecutrici, in conformità all'Allegato XV.

4. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio delle prestazioni e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore per l'esecuzione, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

5. Ogni singolo documento progettuale della sicurezza, di cui ai precedenti articoli forma parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

6. Ai sensi dell'articolo 105, quattordicesimo comma, del Codice, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Capitolo 10. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

art. 49. SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto è consentito nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e riguarda le singole prestazioni o lavorazioni accessorie rispetto all'oggetto principale dell'appalto, ed è subordinato alla preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante.
2. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del Codice, il contratto non può essere ceduto, né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del presente appalto, né la prevalente esecuzione delle lavorazioni afferenti alle categorie prevalenti, né quelle ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto alle condizioni del presente articolo.
3. In conformità ai principi di libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi e proporzionalità, nonché al fine di favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese (PMI), la Stazione Appaltante non pone soglie massime alla quota parte delle prestazioni che l'Appaltatore può affidare in subappalto, fermo restando quanto previsto dal comma precedente e dalle specifiche prescrizioni contenute negli atti di gara.
4. I contratti di subappalto devono essere stipulati, nella misura minima del 20% delle prestazioni complessivamente subappaltabili, con imprese di dimensioni piccole o medie, così come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o), dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023.
5. Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo del Capitolato e da quanto ulteriormente previsto dal Codice in tema di subappalto.
6. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto all'art. 33 del presente Capitolato.
7. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro dell'Appaltatore, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore medesimo, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.
8. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del Codice il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

art. 50. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore resta in ogni caso unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni e delle forniture oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto e il Responsabile Unico del Progetto, nonché il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della Legge 646/1982, come modificato dal D.L. 139/1995, convertito con modificazioni nella Legge 246/1995.

art. 51. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. In accordo all'articolo 119, undicesimo comma, del Codice la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

2. Nei casi in cui la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento delle prestazioni o allo stato di avanzamento delle forniture.

3. Se l'Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al secondo comma e non sono verificate le condizioni di cui al terzo comma, la Stazione Appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. La documentazione contabile inerente i pagamenti da riconoscere al subappaltatore, in entrambi i casi previsti dai commi primo e secondo del presente articolo, deve essere avvallata dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, ciascuno per la propria competenza, e specificare separatamente l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore

5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. 633/1972, coordinato con l'articolo 35, quinto comma, della Legge 248/2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al secondo comma, devono essere assolti dall'Appaltatore.

Capitolo 11. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

art. 52. CONTESTAZIONI E RISERVE

1. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'intervento, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

art. 53. ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'articolo 211 del Codice, le disposizioni relative all'accordo bonario per gli appalti di lavori, di cui all'art. 210, si applicano in quanto compatibili anche per il presente appalto.

art. 54. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie sui diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 53 del presente Capitolato, sono devolute in via esclusiva al Foro del Tribunale di Trieste.

art. 55. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga:

- a) ad applicare integralmente, nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, il contratto nazionale di lavoro di cui al successivo comma 2 e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'intervento;
 - b) ad applicare il precedente punto a) anche qualora l'Appaltatore medesimo non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica
 - c) al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali
 - d) all'osservanza, in rapporto alla Stazione Appaltante, delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 36/2023, in relazione alla natura dell'appalto di fornitura e posa di impianti e sistemi tecnologici, si individuano, a titolo ricognitivo, i seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle prestazioni:
- OS4 – Impianti elettromeccanici trasportatori
Si applica il CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica-Assistal / OO.SS. comparativamente rappresentative).
 - OS30 – Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
Si applica il CCNL Metalmeccanici Impianti elettrici (in genere sempre Federmeccanica-Assistal) oppure, per imprese che operano in edilizia, anche il CCNL Edilizia Industria (ANCE / OO.SS.).

L'Appaltatore e i subappaltatori applicano il contratto collettivo coerente con le prestazioni effettivamente svolte dal personale impiegato.

3. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 29 e 30 del presente Capitolato Speciale.

4. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal Certificato di Pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi competenti, ivi compresa la Cassa Edile esclusivamente nei casi in cui sia applicato il CCNL Edilizia.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di Verifica di Conformità o del Certificato di Regolare Esecuzione o di verifica di conformità previo rilascio del DURC.

5. In ogni momento il Direttore dell'esecuzione del contratto e, per suo tramite, il Responsabile Unico del Progetto, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della Legge 133/2008, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

6. Ai sensi degli articoli 18, primo comma, lettera u), 20, terzo comma, e 26, ottavo comma, del D. Lgs. 81/2008, nonché dell'articolo 5, primo comma, della Legge 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.

L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

7. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della Legge 136/2010.

art. 56. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DELLE PRESTAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 122, primo comma, del Codice, la Stazione Appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo risultano soddisfatte.

2. La Stazione appaltante risolve inoltre il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora si manifesti una delle condizioni di cui all'articolo 122 secondo comma, del Codice.

3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile Unico del Progetto una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni regolarmente eseguite, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile Unico del Progetto.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Progetto dichiara risolto il contratto.

4. Il contratto è inoltre risolto qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 27 del presente Capitolato e in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010.

5. Sono causa di risoluzione:

- il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 45 e ss., integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dell'esecuzione del contratto, dal Responsabile Unico del Progetto o dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

- le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 D. Lgs. 81/2008.

6. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni, forniture e attività di posa regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

7. Il Responsabile Unico del Progetto, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell'esecuzione del contratto curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

8. Nei casi di cui ai commi secondo e terzo, in sede di liquidazione finale, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità previste dal Codice, pari all'uno per cento del valore del contratto.

10. Ai sensi dell'articolo 123 del Codice, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

11. L'esercizio del diritto di recesso di cui al decimo comma è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna l'intervento ed effettua la definitiva verifica di conformità.

12. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del decimo comma, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal Responsabile Unico del Progetto in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui all'undicesimo comma.

13. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili.

In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dell'esecuzione, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

14. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dell'esecuzione del contratto e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Capitolo 12. DISPOSIZIONE PER L'ULTIMAZIONE

art. 57. ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E GRATUITA MANUTENZIONE

- 1.** Al termine delle prestazioni contrattuali di fornitura e posa, e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, il Direttore dell'esecuzione del contratto redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il **Certificato di Ultimazione delle Prestazioni; entro 30 (trenta) giorni dalla data del Certificato di Ultimazione delle Prestazioni, il medesimo procede all'accertamento sommario della regolarità delle prestazioni eseguite.**
- 2.** In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di fornitura, posa o installazione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dell'esecuzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno causato alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte di prestazioni che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello per il ripristino.
- 3.** La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna, parzialmente o totalmente, le forniture e installazioni oggetto del contratto con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dal Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dei commi precedenti.
- 4.** Il Certificato di Ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di prestazioni accessorie o attività di dettaglio, accertate come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle forniture installate. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'inefficacia del Certificato di Ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle attività sopraindicate.
- 5.** Dalla data del Certificato di Ultimazione delle Prestazioni decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del Certificato di Verifica di Conformità o del Certificato di Regolare Esecuzione / Verifica di Conformità, da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.
- 6.** Non può ritenersi verificata l'ultimazione delle prestazioni qualora l'Appaltatore non abbia consegnato al Direttore dell'esecuzione del contratto tutta la documentazione tecnica, le certificazioni di conformità, i manuali d'uso e manutenzione e eventuali verifiche funzionali previsti dal contratto; in tal caso il Certificato di Ultimazione non può essere redatto o, se redatto, è inefficace e non decorrono i termini previsti per il pagamento della rata di saldo.

art. 58. TERMINI PER IL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

- 1.** Il **Certificato di Verifica di Conformità è emesso entro i termini e le modalità previste dagli artt. 116 del Codice e 37 dell'Allegato II.14 al Codice stesso.**
- 2.** Durante l'esecuzione delle prestazioni la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche delle forniture e delle installazioni in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

art. 59. PRESA IN CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI ULTIME

- 1.** La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le prestazioni appaltate subito dopo l'ultimazione delle stesse, alle condizioni e con le modalità previste dall'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
- 2.** Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore, quest'ultimo non può opporsi per alcun motivo né reclamare compensi ulteriori.
- 3.** L'Appaltatore ha diritto di richiedere che sia redatto apposito verbale attestante lo stato delle attività al momento della presa in consegna, al fine di essere garantito da eventuali danni successivi non imputabili alla propria responsabilità.
- 4.** La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante deve avvenire entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dall'ultimazione delle prestazioni. Le operazioni sono eseguite dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal Responsabile Unico del Progetto, in contraddittorio con l'Appaltatore o, in sua assenza, con due testimoni.
- 5.** Qualora la Stazione Appaltante non sia in condizione di prendere in consegna quanto realizzato entro i termini di cui al comma precedente per cause ad essa imputabili, l'Appaltatore non può reclamare la consegna, ma non è tenuto

a garantire la manutenzione gratuita delle forniture installate oltre il limite dei 30 giorni dall'ultimazione. Oltre tale termine ogni onere di custodia e conservazione ricade integralmente sulla Stazione Appaltante.

Capitolo 13. NORME FINALI

art. 60. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli obblighi e agli oneri, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi che seguono.
- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell'esecuzione del contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le prestazioni eseguite risultino a tutti gli effetti verificabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dell'esecuzione del contratto tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;
- b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
- c) l'esecuzione, anche presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nell'installazione;
- d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;
- e) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto provenienti dall'appalto in esame;
- f) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- g) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli tenendo a disposizione del Direttore dell'esecuzione del contratto i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- h) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato Speciale o precisato da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- i) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto nel caso di sospensione dell'esecuzione deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente disposizione;
- j) l'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette all'intervento e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza;
- k) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori;
- l) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
- m) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- n) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dalla positiva verifica di conformità o dal Certificato di Regolare Esecuzione, ove previsto;
- o) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- p) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dell'intervento della cartellonista ad informare il pubblico. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il Direttore dell'esecuzione del contratto e con il coordinatore della sicurezza.

art. 61. ULTERIORI OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve produrre al Direzione dell'esecuzione del contratto un'adeguata documentazione fotografica relativa alle prestazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
2. L'Appaltatore dovrà predisporre, con oneri a proprio carico, tutti i disegni generali, le relazioni e gli elaborati tecnici atti a definire compiutamente e fedelmente la totalità delle opere realizzate ("as built"), da consegnare all'ultimazione delle prestazioni contrattuali.
3. Prima dell'inizio delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà presentare al Direttore dell'esecuzione del contratto un Organigramma completo della ditta, in particolare indicando il nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere
4. Durante l'esecuzione delle singole prestazioni, l'Appaltatore dovrà seguire almeno le seguenti procedure:
 - a. in ogni giorno di lavoro, anche in caso di singole lavorazioni completamente subappaltate, dovrà essere sempre presente in cantiere almeno una persona dell'Appaltatore (Direttore di Cantiere o altro responsabile opportunamente preposto);
 - b. il referente/responsabile dell'Appaltatore per la qualità dei materiali dovrà essere sempre presente all'inizio delle singole opere e durante le lavorazioni più delicate per formare al meglio le maestranze, soprattutto in caso di cambio di squadre di lavoratori o di affidamento di prestazioni in subappalto;
 - c. il/i nominativo/i del personale incaricato dell'Appaltatore all'effettuazione delle prove in contraddittorio con il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà essere sempre aggiornato e comunicato al medesimo ed essere scritto in apposita bacheca unitamente all'organigramma completo dell'Appaltatore insieme a tutte le informazioni che possono essere utili (n. telefono, nominativi dei responsabili, etc.), oltre ai programmi di lavoro generale e particolareggiati per le singole opere con riferimento ai relativi piani di controllo);
 - d. dovrà in ogni caso comunicare alla Direttore dell'esecuzione del contratto nelle modalità concordate almeno con 48 ore di anticipo, i giorni in cui avvengono le lavorazioni sulle quali il Direttore dell'esecuzione del contratto deve effettuare i controlli;
 - e. effettuare le prove concordate con il Direttore dell'esecuzione del contratto con le cadenze stabilite.

art. 62. PROTOCOLLO PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE TECNICO FUNZIONALI

A carico dell'Appaltatore restano tutte le prove tecnico funzionali riguardanti l'intervento per le quali si riporta di seguito il necessario protocollo da seguire.

62.1. Macchine della meccanica superiore (tiri elettromeccanici puntuali, tiri elettromeccanici multipli)

TEST DI CARICO IN CONDIZIONI STATICHE

- prova di carico statico con carico pari al 125 % del carico nominale
- prova di mantenimento del carico statico solo sul freno 1 con carico pari al 125 % del carico nominale
- prova di mantenimento del carico statico solo sul freno 2 con carico pari al 125 % del carico nominale

TEST DI CARICO IN CONDIZIONI DINAMICHE

- prova di sollevamento del carico al 50 % della velocità (verifica del picco di corrente)
- prova di discesa del carico al 50 % della velocità (verifica dello stop da consolle, verifica dello stop da fungo di emergenza)
- prova di sollevamento del carico al 100 % della velocità (verifica del picco di corrente)
- prova di discesa del carico al 100 % della velocità (verifica dello stop da consolle, verifica dello stop da fungo di emergenza)
- prova di sostentamento del carico con carico pari al 110 % del carico nominale con motore in coppia e freni sbloccati
- test dinamico con carico pari al 110 % del carico nominale con freno 1 a seguito di arresto controllato
- test dinamico con carico pari al 110 % del carico nominale con freno 2 a seguito di arresto controllato

- test dinamico con carico pari al 110 % del carico nominale a seguito di arresto di emergenza

TEST FUNZIONALI

- ispezione visiva
- funzionamento del digiuntore di potenza
- funzionamento dei limiti di corsa (extracorsa superiore fisico, finecorsa superiore fisico, finecorsa inferiore fisico, extracorsa inferiore fisico)
- funzionamento della sorveglianza dell'accavallamento funi
- funzionamento del rilevamento del carico (110% e 125%)
- funzionamento del rilevamento della misura di quota
- funzionamento delle sicurezze indicate nelle safety instrumented system (sis) della parte di sicurezza del sistema di controllo
- funzionamento delle operazioni da comando locale
- funzionamento delle operazioni da comando remoto

62.2. Palcoscenico mobile

TEST FUNZIONALI

- ispezione visiva
- funzionamento del digiuntore di potenza
- funzionamento dei limiti di corsa (extracorsa superiore fisico, finecorsa superiore fisico, finecorsa inferiore fisico, extracorsa inferiore fisico)
- funzionamento della sorveglianza dell'usura chiocciolate
- funzionamento del rilevamento della misura di quota
- funzionamento delle sicurezze indicate nelle safety instrumented system (sis) della parte di sicurezza del sistema di controllo
- funzionamento delle operazioni da comando locale
- funzionamento delle operazioni da comando remoto

art. 63. APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Inquadramento normativo

Ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti sono tenute ad applicare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Con Decreto 24 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2026, sono stati adottati i nuovi Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori relativi a interventi edilizi, in sostituzione del D.M. 23 giugno 2022.

Verifica di applicabilità all'intervento

L'intervento oggetto del presente appalto riguarda la fornitura, installazione e messa in esercizio di sistemi elettromeccanici specialistici per macchina scenica, realizzati su misura e integrati su impianti esistenti, senza la realizzazione di opere edilizie, né interventi sull'involucro, sulle strutture o sugli impianti tecnologici edilizi dell'edificio.

Alla luce della natura dell'intervento, non riconducibile a un intervento edilizio ai sensi del citato Decreto 24 novembre 2025, e in coerenza con le indicazioni contenute nel documento MASE (febbraio 2026) relativo al *Modello di Relazione CAM di Progetto – criterio 2.1.1*, non si rende necessaria la redazione della Relazione CAM di progetto, in quanto il criterio non risulta pertinente all'oggetto dell'appalto.

Principi ambientali applicabili

Restano comunque applicabili, in conformità all'articolo 57 del D.Lgs. 36/2023, i principi generali di sostenibilità ambientale, che saranno perseguiti mediante:

- conformità delle apparecchiature alla normativa europea vigente (marcatura CE);
- utilizzo di componenti ad elevata durabilità e manutenibilità;
- riduzione dei consumi energetici e delle emissioni associate all'esercizio;
- rispetto delle normative ambientali e sulle sostanze pericolose (RoHS, RAEE, ecc.).

La verifica avverrà sulla base della documentazione tecnica e delle dichiarazioni del produttore, senza applicazione formale dei CAM edilizia e senza obbligo di Relazione CAM di progetto.

art. 64. RIFIUTI

1. I rifiuti ed il materiale di risulta derivanti da tutte le prestazioni e lavorazioni oggetto dell'appalto, che ai sensi della normativa vigente debbano essere qualificati come rifiuti, si intendono, a tutti gli effetti di legge, prodotti dall'Appaltatore e devono essere gestiti e smaltiti a sua cura e spese, nel rispetto della normativa ambientale vigente.
2. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalle normative ambientali, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e della tipologia dei rifiuti prodotti.
3. Sono a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
4. In corso di lavorazione rimane a carico dell'Appaltatore la scrupolosa suddivisione del materiale di recupero da quello di rifiuto.

art. 65. CUSTODIA E DISCIPLINA DEL CANTIERE

1. È a carico e sotto la responsabilità dell'Appaltatore la custodia e la tutela dell'area di cantiere e di quanto strettamente connesso all'esecuzione delle prestazioni, ivi compresi i manufatti, le opere provvisorie, le attrezzature e i materiali di propria fornitura o messi a disposizione dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere. L'obbligo permane anche nei periodi di sospensione e fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante.
2. Restano esclusi dagli obblighi di custodia i beni, le attrezzature e gli impianti del Teatro non ricompresi nell'area di cantiere o non funzionalmente connessi alle lavorazioni oggetto dell'appalto, la cui custodia rimane in capo alla Stazione Appaltante.
3. L'Appaltatore è tenuto a predisporre e mantenere in efficienza le necessarie cautele per prevenire danni, furti o manomissioni alle forniture e alle attrezzature di cantiere, nonché a garantire la sicurezza del personale e dei terzi, nel rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e delle disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.
4. L'Appaltatore risponde di tutti i danni derivanti da negligenza nella custodia delle aree e dei beni sopra descritti. Eventuali danni saranno posti a suo carico con obbligo di immediato ripristino a propria cura e spese.
5. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento nonché le prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante e dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Egli dovrà inoltre assumere esclusivamente personale idoneo e correttamente formato, in grado di sostituirlo, se necessario, nella conduzione dell'intervento. La Stazione Appaltante potrà richiedere l'allontanamento dal cantiere di dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci, disonesti o comunque non graditi per motivi attinenti alla corretta esecuzione dell'intervento.
6. L'Appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere mediante un Direttore tecnico di cantiere, tecnico qualificato dipendente dell'Appaltatore o da questi incaricato con idoneo rapporto professionale. L'assunzione della Direzione di cantiere deve avvenire con delega formale conferita dall'Appaltatore e, in caso di consorzi o ATI, da tutte le imprese operanti nel cantiere, con indicazione specifica delle attribuzioni affidate. Il Direttore tecnico di cantiere dovrà presenziare ai rilievi di consegna e alle operazioni di liquidazione e misurazione, adempiere agli obblighi in materia di sicurezza, coordinarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto e con i rappresentanti delle imprese subaffidatarie e garantire la propria presenza costante in cantiere fino all'ultimazione dell'intervento.
7. La Stazione Appaltante e il Direttore dell'esecuzione del contratto dovranno ricevere formale comunicazione scritta del nominativo del Direttore tecnico di cantiere entro la data di consegna, nonché tempestiva comunicazione di eventuali variazioni della persona designata e/o dei suoi requisiti professionali.

8. La Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto, ha facoltà di esigere la sostituzione del Direttore tecnico di cantiere e del personale dell'Appaltatore in caso di indisciplina, incapacità, grave negligenza o comportamento pregiudizievole. L'Appaltatore resta comunque responsabile dei danni derivanti dalla scelta e dall'operato del Direttore tecnico di cantiere, compresi quelli riconducibili a imperizia, negligenza, malafede o frode.

9. I rappresentanti della Stazione Appaltante, autorizzati alla conduzione dell'appalto e alla verifica degli adempimenti in materia di sicurezza, hanno diritto di libero accesso al cantiere e a tutte le aree interessate dall'intervento in qualsiasi giorno ed ora.

art. 66. CARTELLO DI CANTIERE

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello di cantiere, con le dimensioni minime di 100x200 (h) cm.

2. Il cartello sarà realizzato, salvo diversa indicazione, su supporto metallico con sfondo bianco e scritte nere e recherà di norma, a colori indelebili, le indicazioni riportate nella tabella allegata (Tabella C) coerenti con i contenuti riportati nella Circolare Min. LLPP 01/06/1990 num. 1729/UL.

Il logo della Stazione Appaltante, da riprodurre nei colori originali, verrà fornito direttamente dalla Stazione Appaltante stessa su supporto informatizzato.

4. La fornitura e la relativa installazione dei cartelli dovranno avvenire, nei siti indicati dal Direttore dell'esecuzione del contratto, entro otto giorni dalla consegna del cantiere per gli elementi di cui al primo comma.

5. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino alla verifica di conformità delle prestazioni eseguite.

art. 67. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dell'intervento e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- e) il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione Appaltante delle eventuali spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del Certificato di verifica di conformità.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi primo e secondo, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle forniture e sulla fase di posa in opera oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge.

Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Udine, 29 agosto 2025

Il Progettista
arch. Cristiana Gambon

